

COMUNE DI COMUNANZA

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: PARERE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2016 DI CUI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. N.50 DEL 22/04/2017

VISTA la proposta deliberativa di G.C. di cui all'oggetto, trasmessa a questo revisore con PEC del 24/04/2017 con richiesta di parere ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2016 e per la conseguente variazione di esigibilità, siccome allegati alla predetta proposta deliberativa;

VISTA la documentazione a supporto esibita a richiesta del Revisore in occasione degli incontri presso l'ente del 26/04/2017, 28/04/2017, 17/05/2017, 31/05/2017 e 06/06/2017;

VISTI, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione:

- il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): art. 227, comma 5, di richiamo degli allegati obbligatori del rendiconto della gestione degli enti locali di cui ai punti m) e n) del comma 4 dell'art.11 del D.Lgs. n.118/2011, ovvero l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e l'elenco dei crediti inesigibili;

- il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): art.228, comma 3;
- il D.Lgs. n.118/2011: art. 3, comma 4;
- l'Allegato 4/2 – D.Lgs. n.118/2011: Punti 9.1 e 11.10;

DATO ATTO CHE, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione di giunta comunale corredata dal parere del revisore;

CHE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del <PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA>;

CHE, alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31/12/2016;

CHE conseguentemente in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi occorre procedere a contestuale variazione;

RILEVATO CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione giuntale in oggetto sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare e sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;

CHE, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2016 e la conseguente variazione di esigibilità rispettano la vigente normativa siccome sopra richiamata;

CHE il F.P.V. CORRENTE ammonta a € 28.466,12;

CHE il F.P.V. DI CAPITALE ammonta a € 156.372,91;

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2016;

VERIFICATA altresì la correttezza formale e sostanziale della conseguente variazione di esigibilità;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola *ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL)*, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso;

FORMULA

AI SENSI DELLA RICHIAMATA NORMATIVA E PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA, PARERE FAVOREVOLE SUL *“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 E SULLA CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ”*.

Comunanza, 06/06/2017

IL REVISORE UNICO

DR. ANGELO DE CESARE

